

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 novembre 2005.

Autorizzazione alla emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative, per l'anno 2005.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 29 marzo 2005), con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2005, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica, in data 20 giugno 2005, 8 settembre 2005 e 30 settembre 2005, di autorizzazione ad emissioni integrative di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2005;

Riconosciuta l'opportunità di integrare tale programma con un'ulteriore emissione di carte valori postali celebrative e commemorative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 10 novembre 2005;

Su proposta del Ministro delle comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata l'emissione, nell'anno 2005, delle seguenti carte valori postali:

a) francobolli commemorativi di Giuseppe Mazzini in occasione del bicentenario della nascita;

b) francobolli commemorativi di Papa Giovanni Paolo II e francobolli celebrativi dell'elezione di Papa Benedetto XVI;

c) francobolli celebrativi dell'inaugurazione del sommergibile «Enrico Toti» presso il Museo nazionale della scienza e della tecnologia «Leonardo da Vinci», in Milano.

Art. 2.

1. Con separato provvedimento sono stabiliti il valore e le caratteristiche delle carte valori postali di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 novembre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LANDOLFI, *Ministro delle comunicazioni*

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4,
foglio n. 204

06A00779

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 20 gennaio 2006.

Definizione della modalità di destinazione della quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in base alla scelta del contribuente, per finalità di volontariato, ricerca scientifica e dell'università, ricerca sanitaria e attività sociali svolte dal comune di residenza.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevede per l'anno finanziario 2006, a titolo sperimentale, la destinazione in base alla scelta del contribuente di una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità di sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e delle associazioni di promozione sociale, di finanziamento della ricerca scientifica e delle università, di finanziamento della ricerca sanitaria, nonché ad attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

Visto l'art. 1, comma 340, della predetta legge n. 266 del 2005, che prevede che con decreto di natura non regolamentare il Presidente del Consiglio dei Ministri,

su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto, nonché le modalità di riparto delle somme destinate dai contribuenti;

Visto l'art. 31, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, secondo il quale la disposizione di cui al comma 337 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, riferita all'anno finanziario 2006, è specificata nel senso che la stessa si applica al periodo di imposta 2005 e che, di conseguenza, il decreto di cui al comma 340 del medesimo art. 1 è adottato senza l'acquisizione dell'avviso di cui al primo periodo dello stesso comma;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Individuazione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 337 lettera a), della legge n. 266 del 2005

1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 337, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che intendono partecipare al riparto della quota del 5 per mille dell'imposta individuata dal medesimo comma, si iscrivono in un apposito elenco tenuto dall'Agenzia delle entrate. L'iscrizione si effettua esclusivamente in via telematica, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile nel sito web della predetta Agenzia all'indirizzo (www.agenziaentrate.gov.it).

2. Per l'iscrizione nell'elenco sono prese in considerazione solo le domande pervenute alla Agenzia delle entrate non oltre il 10 febbraio 2006 dai soggetti interessati, anche tramite intermediari abilitati alla trasmissione telematica secondo le vigenti disposizioni di legge. Le domande recano, in particolare, una autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti che qualificano il soggetto richiedente fra quelli contemplati dalla disposizione di legge di cui al comma 1. Il modulo della domanda è conforme al facsimile allegato 1 al presente decreto.

3. L'elenco dei soggetti iscritti è pubblicato dall'Agenzia delle entrate entro il 20 febbraio 2006 sul sito di cui al comma 1, con indicazione della denominazione, della sede e del codice fiscale di ciascun iscritto. Eventuali errori di iscrizione nell'elenco possono essere fatti valere, non oltre il 1° marzo 2006, dal legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero da un suo delegato, presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale del medesimo soggetto. L'elenco dei soggetti iscritti è ripubblicato dalla Agenzia delle entrate sul sito di cui al comma 1, in forma definitiva, entro il 10 marzo 2006.

4. Entro il 30 giugno 2006 i legali rappresentanti dei soggetti iscritti nell'elenco definitivo di cui al comma 3 spediscono, con raccomandata a.r., alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dei medesimi soggetti una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla persistenza dei requisiti di cui al comma 2. Alla dichiarazione sostitutiva è in ogni caso allegata la copia della ricevuta telematica dell'avvenuta trasmissione, nei termini, della domanda di iscrizione nell'elenco. Il modulo della dichiarazione sostitutiva è conforme al facsimile allegato 2 al presente decreto. La presentazione della dichiarazione sostitutiva è condizione necessaria per l'ammissione al riparto della quota di cui al comma 1.

5. Agli intermediari abilitati di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, solo per quanto concerne gli obblighi di conservazione di cui al suo art. 3, comma 9-bis.

Art. 2.

Individuazione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 337 lettere b) e c), della legge n. 266 del 2005

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministro della salute redigono e comunicano in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 10 febbraio 2006, l'elenco, rispettivamente, dei soggetti che effettuano ricerca scientifica e delle Università, di cui all'art. 1, comma 337, lettera b), della legge n. 266 del 2005, nonché dei soggetti che effettuano ricerca sanitaria, di cui all'art. 1, comma 337, lettera c), della medesima legge, indicandone per ciascuno denominazione, sede e codice fiscale. Gli elenchi sono pubblicati dall'Agenzia delle entrate entro il 20 febbraio 2006 sul sito di cui all'art. 1, comma 1.

Art. 3.

Modelli di dichiarazione per la destinazione del 5 per mille

1. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione del 5 per mille della loro imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa al periodo di imposta 2005, utilizzando il modello integrativo CUD 2006, il modello 730/1-bis redditi 2005, ovvero il modello unico persone fisiche 2006.

2. Il modello integrativo CUD 2006 è consegnato dal datore di lavoro al lavoratore insieme al modello CUD 2006. Il modello integrativo CUD 2006, contenente la scelta di destinazione del 5 per mille, è consegnato, insieme al modello CUD 2006, secondo le stesse modalità previste per la destinazione dell'8 per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

3. Il modello integrativo CUD 2006 ed il modello 730/1-bis redditi 2005 sono conformi ai facsimile allegati 3 e 4 al presente decreto. Il modello unico persone

fisiche 2006 è predisposto dalla Agenzia delle entrate in modo da consentire al contribuente la destinazione del 5 per mille della sua imposta sul reddito, relativa al periodo di imposta 2005, conformemente a quanto stabilito con il presente decreto. I modelli 730/1-*bis* redditi 2005 e unico persone fisiche 2006 sono presentati secondo le vigenti modalità.

Art. 4.

Destinazione del 5 per mille

1. Il contribuente può destinare la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa al periodo di imposta 2005, apponendo la firma in uno dei quattro appositi riquadri che figurano nei modelli di cui all'art. 3, corrispondenti rispettivamente alle quattro finalità individuate dall'art. 1, comma 337, della legge n. 266 del 2005. Può essere espressa una sola scelta di destinazione.

2. Nei riquadri corrispondenti alle finalità di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 337 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 il contribuente, oltre all'apposizione della firma, può altresì indicare il codice fiscale dello specifico soggetto cui intende destinare direttamente la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche. In tal caso, il codice fiscale è tratto dagli elenchi di cui agli articoli 1 e 2.

3. La scelta di destinazione del 5 per mille di cui al presente decreto e quella dell'8 per mille di cui alla legge n. 222 del 1985 non sono in alcun modo alternative fra loro.

Art. 5.

Riparto del 5 per mille

1. Ai soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 337 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, definitivamente individuati ai sensi degli articoli 1 e 2, spettano le quote del 5 per mille loro direttamente destinate dai contribuenti che, oltre ad aver apposto la firma ai sensi dell'art. 4, comma 1, hanno altresì indicato il codice fiscale dei soggetti ai sensi del comma 2 del medesimo articolo. Ai comuni spettano le quote del 5 per mille dei contribuenti che in essi risiedono e che hanno apposto la loro firma, ai sensi dell'art. 4, comma 1, nel riquadro corrispondente alla finalità di cui alla lettera *d)* del comma 337 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, ovvero nei casi di cui al comma 1 relativamente ai quali l'indicazione del codice fiscale risulta errata, le somme corrispondenti al complesso delle quote del 5 per mille destinate dai contribuenti, con la loro firma, ad una delle finalità di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 337 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 sono ripartite, nell'ambito delle medesime finalità, in proporzione al numero complessivo delle destinazioni dirette, espresse mediante apposizione del codice fiscale, conseguite da ciascuno dei soggetti di cui alle medesime lettere *a)*, *b)* e *c)*.

Art. 6.

Corresponsione del 5 per mille

1. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte operate dai contribuenti per il periodo d'imposta 2005 e tenuto conto del dato degli incassi dell'imposta sul reddito per le persone fisiche relativa al medesimo periodo d'imposta, trasmette in via telematica alle Amministrazioni di cui al comma 3 e al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati occorrenti a stabilire gli importi delle somme che spettano a ciascun soggetto, ovvero a ciascun comune, relativamente ai quali i contribuenti hanno effettuato una valida destinazione della quota del 5 per mille della loro imposta sul reddito per le persone fisiche.

2. Le quote del cinque per mille dell'IRPEF, determinate sulla base degli incassi relativi all'imposta sul reddito per le persone fisiche per il periodo d'imposta 2005, iscritte in bilancio sull'apposito fondo nell'ambito del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono ripartite, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tra gli stati di previsione delle Amministrazioni di cui al comma 3, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia delle entrate.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, il Ministero della salute, il Ministero dell'interno, per le finalità, rispettivamente, di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 337 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, provvedono a corrispondere a ciascun soggetto ovvero a ciascun comune le somme di cui al comma 1 che a loro spettano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2006

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri

LETTA

*Il Ministro dell'istruzione
dell'università e della ricerca*

MORATTI

Il Ministro della salute

STORACE

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*

TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1,
foglio n. 123

MODELLO PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 337, LETT. A), DELLA LEGGE N. 266 DEL 2005

DATI DELL'ENTE	Codice fiscale		
TIPOLOGIA DELL'ENTE	ONLUS di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 460/97 (compresi le ONLUS di diritto di cui al comma 8 e le ONLUS limitatamente ad alcune attività di cui al comma 9)		
	ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE di cui alla legge n. 383/00, iscritte nei registri di cui all'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4		
	ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, D.lgs. 460/97		
DATI RELATIVI AL LEGALE RAPPRESENTANTE FIRMATARIO	Codice fiscale		
	Cognome		Nome
			Sexo (Barra lo spazio)
			<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
	Data di nascita giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita	
		Provincia (sigla)	
	Residenza anagrafica e (se diversa) Domicilio Fiscale	Comune	
		Provincia (sigla)	
		Indirizzo, via e numero civico	
		C.a.p.	
	Il sottoscritto dichiara che l'ente identificato dal codice fiscale sopra indicato possiede i requisiti di cui all'art. 1, comma 337, lett. a) della legge 23 dicembre 2005, n. 266		
	FIRMA		

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'intermediario		Data dell'impegno
			giorno mese anno
Espresso dall'intermediario	FIRMA DELL'INTEREDIARIO		

Informativa sul trattamento dei dati (art. 13 del d. lgs. n. 196/03): i dati conferiti, anche con l'autocertificazione, sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento che, altrimenti, non potrebbe essere utilmente definito. I dati verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, con modalità anche informatizzate a ciò strettamente funzionali, da parte dei soli incaricati del trattamento designati dall'Agenzia delle entrate nonché da SOGEI S.p.A., sita in Roma, Via Mario Carucci, n.99, 00143, responsabile del trattamento. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d. lgs. n. 196/03 (accesso, aggiornamento, cancellazione, trasformazione, ecc.).

COPIA TRATTA D.

allegato 2

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR 28.12.00 n. 445

Il sottoscritto nato a il Codice fiscale
 nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'ente con sede legale
 in via codice fiscale

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del DPR 28/12/00 n.445 in caso di dichiarazioni mendaci e della
 decadenza di benefici in caso di dichiarazioni non veritiere, di cui all'articolo 75 del DPR del 28/12/00 n.445;
 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del citato DPR 445/00
 sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- che per l'ente continuano a sussistere le condizioni previste dall'articolo 1, comma 337, della legge n. 266/05 per essere
 beneficiario del 5 per mille dell'IRPEF di cui alla suddetta legge

FIRMA

COPIA

GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

**CUD
2006****SCHEDA PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF**
(RISERVATA AI CONTRIBUENTI ESONERATI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI)

SOSTITUTO D'IMPOSTA	CODICE FISCALE (obbligatorio)		
CONTRIBUENTE	CODICE FISCALE (obbligatorio)		
	COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)		SESSO (M o F)
	DATA DI NASCITA GIORNO MESE ANNO	CITTÀ (o Stato estero) DI NASCITA	
			PROVINCIA (sigla)
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF	(in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)		
	Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e fondazioni		Finanziamento della ricerca scientifica e della università
	FIRMA		FIRMA
	Codice fiscale del beneficiario (eventuale)		Codice fiscale del beneficiario (eventuale)
	Finanziamento della ricerca sanitaria	Attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente	
	FIRMA	FIRMA	
	Codice fiscale del beneficiario (eventuale)		
In aggiunta a quanto spiegato nell'informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.			
AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Per alcune delle finalità il contribuente ha la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno delle finalità beneficiarie.			
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che non è tenuto, ovvero non intende avvalersi della facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi (Mod. Semplificato 730 o UNICO - Persone fisiche).			FIRMA

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Sulla base della scelta effettuata dai contribuenti, una quota pari al cinque per mille della loro imposta sul reddito delle persone fisiche è destinata:

- al sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;
- al finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
- al finanziamento della ricerca sanitaria;
- ad attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.


Sono ammessi ad effettuare la scelta i contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione. Per esprimere la scelta i contribuenti devono apporre la propria firma nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle quattro finalità destinarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF e devono firmare la dichiarazione posta in fondo alla presente scheda. Tale scelta non determina maggiori imposte da pagare. Per alcune delle finalità i contribuenti hanno la facoltà di indicare anche il codice fiscale dello specifico soggetto cui intendono destinare direttamente la quota del cinque per mille dell'IRPEF.

Per effettuare la scelta, la scheda va presentata, entro lo stesso termine di scadenza previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi Mod. UNICO 2006 Persone Fisiche con le seguenti modalità:

- in busta chiusa allo sportello di una banca o di un ufficio postale che provvederà a trasmetterlo all'Amministrazione finanziaria. La busta deve recare l'indicazione "SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF", nonché il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente. Il servizio di ricezione delle scelte da parte delle banche e degli uffici postali è gratuito. Nel caso in cui sia stata effettuata la scelta sia per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF che del cinque per mille dell'IRPEF, può essere utilizzata un'unica busta recante l'indicazione "SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO E DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF";
- ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionisti, CAF, ecc.). Quest'ultimo deve rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta attestante l'impegno a trasmettere la scelta. Gli intermediari hanno facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per l'effettuazione del servizio prestato.



MODELLO 730-1bis redditi 2005 scheda per la scelta della destinazione dell'5 per mille dell'IRPEF



Da consegnare unitamente alla dichiarazione Mod. 730/2005 al sostituto d'imposta, al C.A.F. o al professionista abilitato.
Se l'assistenza fiscale è prestata dal sostituto d'imposta utilizzare l'apposita busta chiusa contrassegnata sui lembi di chiusura.

CONTRIBUENTE		CODICE FISCALE (obbligatorio)	
COGNOME (per la donna indicare il cognome da nubile)		NOME	
DATA DI NASCITA (GIORNO MESE ANNO)		PROVINCIA (sigla)	
COMUNE (o SEME abitato) DI NASCITA			
SCELTA DEL DICHIARANTE PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)			
Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e fondazioni		Finanziamento della ricerca scientifica e dell'università	
FIRMA		FIRMA	
Codice fiscale del beneficiario (eventuale)		Codice fiscale del beneficiario (eventuale)	
Finanziamento della ricerca sanitaria		Attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente	
FIRMA		FIRMA	
Codice fiscale del beneficiario (eventuale)			
In aggiunta a quanto spiegato nell'informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.			

AVVERTENZE

Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Per alcune

delle finalità il contribuente ha la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle finalità beneficiarie.

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Sulla base della scelta effettuata dai contribuenti, una quota pari al cinque per mille della loro imposta sul reddito delle persone fisiche è destinata:

- al sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1 lett. a) del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;
- al finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
- al finanziamento della ricerca sanitaria;
- ad attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

Per esprimere la scelta i contribuenti devono apporre la propria firma nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle quattro finalità destinarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF. Tale scelta non determina maggiori imposte da pagare. Per alcune delle finalità i contribuenti hanno la facoltà di indicare anche il codice fiscale dello specifico soggetto cui intendono destinare direttamente la quota del cinque per mille dell'IRPEF.

Anche i contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione possono comunque effettuare la scelta per la destinazione del cinque per mille dell'IRPEF utilizzando la presente scheda. In tale caso la scheda può essere presentata entro lo stesso termine di scadenza previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi Mod. UNICO 2006 Persone Fisiche con le seguenti modalità:

- in busta chiusa allo sportello di una banca o di un ufficio postale che provvederà a trasmetterlo all'Amministrazione finanziaria. La busta deve recare l'indicazione "SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF", nonché il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente. Il servizio di ricezione delle scelte da parte delle banche e degli uffici postali è gratuito. Nel caso in cui sia stata effettuata la scelta sia per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF che del cinque per mille dell'IRPEF, può essere utilizzata un'unica busta recante l'indicazione "SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO E DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF";
- ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionisti, CAF, ecc.). Quest'ultimo deve rilasciare, anche se non richiesto, una ricevuta attestante l'impegno a trasmettere la scelta. Gli intermediari hanno facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per l'effettuazione del servizio prestato.